

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio, composto dai Magistrati

Dott. [REDACTED] - Presidente

Dott. [REDACTED] - Giudice

Dott. ssa [REDACTED] - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 61568 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019;
trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e
svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;

TRA

[REDACTED]

[REDACTED], tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce al
presente atto (All. A), dall'Avv. [REDACTED];

-opponenti

CONTRO

[REDACTED] rappresentata e difesa per delega dagli Avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]

- opposta

NONCHE CONTRO

██████████ e per essa quale mandataria ██████████ (già ██████████
██████████ a) con l'avv. ██████████;

-TERZA ITERVENUTA-

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni:

PARTI OPPONENTI:

““*Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:*

- **In via preliminare, accertare e dichiarare** la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge nonché in palese violazione dei precetti di cui agli articoli 633, 634 e seguenti del Codice di Procedura Civile e, per l'effetto, **revocare** quest'ultimo e/o dichiararlo privo di efficacia;

- **Sempre in via preliminare:** previa ogni opportuna statuizione in fatto ed in diritto, **accertare** l'illegittima formazione del saldo negativo sul rapporto di c/c n. 278 per € 92.267,62 alla data dell'1 gennaio 2009 per tutti i motivi e le causali esposte, e, per l'effetto, **dichiarare** che il saldo del conto corrente sopra detto, alla data indicata, è pari a zero e che tale importo dovrà essere preso quale saldo iniziale per il ricalcolo delle partite di dare/avere;

- **In via principale,** previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, **accertare e dichiarare** la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo e terzo, TUB, del rapporto di conto corrente n. 278 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, **condannare** l'odierna convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente incassate sul rapporto di conto corrente, ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, per l'importo complessivo di **€ 226.541,14** con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU;

- **In via subordinata:** previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, **accertare e dichiarare** (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali dei contratti di conto corrente n. 278 inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB e 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, **condannare** l'odierna convenuta, in

persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme addebitate sul c/c n. 278 a titolo di interessi usurari (€ 29.367,57), interessi ultralegali (€ 85.039,69), commissione di massimo scoperto o commissioni ad essa assimilabili e spese (CMS per € 13.553,47, spese per € 1.799,50), interessi anatocistici ed effetto valuta (€ 567,67) e così, ferma l'a l'applicazione del c.d. saldo zero, complessivamente per **€ 222.595,52**, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU.

- **In via ulteriormente gradata:** qualora non dovesse essere accertata la nullità parziale, **accertare e dichiarare** (i) l'inefficacia delle modifiche dei tassi apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sul conto corrente n. 278, per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p. della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento in tema di valute e per l'effetto **condannare** l'odierna convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, , alla restituzione di tutte le somme illegittimamente incassate a tale titolo, ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, complessivamente per **€ 117.557,12**, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU.

- **in ogni caso: accertare** che l'odierna convenuta ha applicato sul conto corrente n. 278 interessi usurari e **dichiarare** non dovuto su detto conto alcun interesse ex art. 1815 c.c. con **condanna** della convenuta alla restituzione delle somme ivi percepite a titolo di interessi usurari pari ad **€ 29.367,57**;

- **in ogni caso: accertare** la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione recante data 4 giugno 2008 prodotta ex adverso per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, **dichiarare** che i Sigg.ri [REDACTED] nulla devono a [REDACTED] [REDACTED] con riferimento al rapporto di conto corrente n. 278.

Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario, IVA e rimborso del contributo unificato.

In via istruttoria, si chiede che il Giudicante voglia ordinare: (i) se ritenuto necessario e/o in caso di contestazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla odierna convenuta di esibire l'originale del contratto relativo al rapporto bancario di conto corrente dedotto in narrativa e l'originale

dell'asserito atto di fideiussione; (ii) ammettersi CTU contabile diretta a ricostruire i movimenti dare/avere intervenuti durante tutto il periodo del rapporto di conto corrente e valutare le somme illegittimamente addebitate agli Attori alla luce dei principi di diritto di cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei quesiti che si articoleranno in fase istruttoria e con espressa riserva di ogni ulteriore domanda, deduzione, produzione documentale ed istanza, anche istruttoria, nelle forme e nei termini di rito anche a seguito delle difese svolte dalla Banca, anticipando sin d'ora la richiesta dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. ”.

PARTE OPPOSTA:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione risulta non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- Rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto pretestuosa, illegittima nonché infondata in ragione dei superiori motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

IN VIA ISTRUTTORIA

- con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge ex art. 183, VI comma c.p.c..

IN OGNI CASO

- Con vittoria di spese e competenze di giudizio. “

PARTE INTERVENUTA

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione risulta non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- Rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto pretestuosa, illegittima nonché infondata in ragione dei superiori motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

IN VIA ISTRUTTORIA

- con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge ex art. 183, VI comma c.p.c..

IN OGNI CASO

- Con vittoria di spese e competenze di giudizio."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13846/19 - r.g. n. 41204/19, emesso da questo Tribunale e col quale è stato ingiunto alla [REDACTED]
[REDACTED] di pagare in solido con i fideiussori la somma di € 223.860,87 e, per quanto attiene ai [REDACTED], nei limiti della (presunta) garanzia prestata di € 150.000,00, oltre gli interessi come da domanda, spese di procedura per € 2.135,00 per compensi, per esborsi € 406,50, oltre al rimborso di spese generali, i.v.a. e c.p.a.
2. In particolare, gli opposenti lamentavano: la nullità del contratto di conto corrente n. 278 ai sensi dell'art. 117, commi primo e terzo, TUB; il superamento dei tassi soglia usura; il difetto di pattuizione scritta degli interessi ultralegali; la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi; l'illecita regolamentazione delle valute e degli ulteriori costi unilateralmente applicati dalla Banca; l'addebito all'attrice somme di denaro a titolo di "Commissioni di massimo scoperto" o altre commissioni ad essa assimilabili; l'inefficacia delle variazioni delle condizioni economiche; la non intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione; la carenza di prova relativa al credito ingiunto; l'invalidità della fideiussione sottoscritta per violazione della normativa antitrust.
3. Si è costituita parte opposta eccependo: l'intervenuta prescrizione dell'azione di prescrizione in quanto "soltanto con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti ed il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme

trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto; le mere annotazioni a debito sul conto corrente non sono, in quanto tali, pagamenti"; che il contratto, che gli oppositori pretendono essere nullo per difetto di forma scritta in violazione dell'art. 117 TUB, risulta effettivamente sottoscritto e mancherebbe solo la sottoscrizione dell'istituto di credito che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza non determinerebbe comunque una invalidità del contratto, in quanto la produzione in giudizio dello stesso ovvero l'adozione di comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca e documentati per iscritto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante; il non superamento del tasso soglia usurario; circa il presunto difetto di pattuizione scritta degli interessi ultralegali e sulla mancata pattuizione e/o nullità della c.s.m., eccepisce che il contratto di apertura di credito depositato nella fase monitoria riporta il documento di sintesi dal quale è possibile desumere tutte le condizioni applicate dall'Istituto di credito nonché i tassi effettivi applicati, che la commissione di massimo scoperto è stata pattuita dalle parti nel contratto di conto corrente pattuendo altresì la relativa percentuale come potrebbe desumersi dal contratto in atti, che siffatta clausola non è comunque affetta da nullità ex art. 1346 cc (per indeterminatezza), trattandosi di una commissione che si applica sulla massima esposizione debitoria raggiunta in un trimestre, anche per un giorno solo, né ex art. 1418 cc (per mancanza di causa), avendo una causa ben precisa, in quanto costituisce la remunerazione accordata per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma; che il credito ingiunto risulterebbe più che provato dalla documentazione versta in atti; che la mera violazione dell'intesa anticoncorrenziale non possa determinare la nullità delle fideiussioni conformi al modulo ABI dichiarato illegittimo senza che si verifichi un nesso di dipendenza tra le clausole censurate e il contratto di garanzia, prova non fornita in giudizio dagli odierni oppositori.

4. Si costitutiva la terza intervenuta aderendo pedissequamente alle difese, eccezioni e domande formulate dalla parte opposta.
5. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU contabile.
6. Preliminarmente gli odierni oppositori eccepiscono il difetto di legittimazione attiva del terzo intervenuto, [REDACTED], fondando l'eccezione unicamente sulla mancata prova della cessione del credito a favore della stessa.
7. L'eccezione è infondata. Infatti, coglie nel segno quanto affermato sul punto dalla società terza intervenuta a parere della quale secondo il *"costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., 13.6.2019, n. 15884; v. anche Cass. 29.12.2017, n. 31118), in caso di*

cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale – come nel caso che ci occupa - può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.

8. Al riguardo la società ██████████ ha fornito adeguata e specifica indicazione dei crediti ceduti nella Gazzetta Ufficiale il che consente di individuare senza incertezze il perimetro della cessione avvenuta e di fondare la legittimazione della stessa non solo sul piano processuale, quale presupposto dell'azione, ma anche nel merito.
9. La domanda degli odierni oppositori in punto di usura degli interessi applicati non è fondata. Vero è, infatti, che la CTU ha evidenziato che *“L'accertamento dell'eventuale superamento dei tassi soglia pro tempore vigenti (All. 06) ha rivelato la presenza di usura in cinque trimestri e, precisamente, dal III trimestre 2010 al II trimestre 2011 e nel IV trimestre 2013, come riepilogato nella tabella seguente”*, ma è pur vero che la stessa CTU ha ritenuto, con valutazione ritenuta condivisibile da questo giudice che *“l'usura rilevata è configurabile come usura sopravvenuta in quanto nei periodi sopra indicati non sono intervenuti:*
 - *pattuizioni degli interessi;*
 - *esercizi dello ius variandi da parte della Banca, modificando i tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni;*
 - *stipulazioni di contratti accessori al conto corrente quali l'apertura di credito”.*
10. Orbene, come sancito dalle Sezioni unite con sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, l'usura sopravvenuta non è configurabile in termini giuridicamente rilevanti in quanto, come affermato dalla norma di interpretazione autentica richiamata dagli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., tali norme si applicano solamente nell'ipotesi in cui l'usurarietà sia rinvenibile fin dall'inizio del rapporto e non laddove sopraggiunga successivamente. Inoltre, la definizione di usurarietà non è riscontrabile né nella L. 108/1996 sopra richiamata che fa riferimento all'art. 644 c.p., né nell'art. 1815, comma 2, c.c. Quindi l'unica definizione di interesse usurario è rinvenibile nell'art. 644 c.p. la cui interpretazione autentica è compiuta dall'art. 1, comma 1 di cui sopra.

11. Circa gli interessi applicati la CTU ha, inoltre, rilevato che *“La verifica svolta ha rivelato la presenza di valida pattuizione del tasso ultra legale e il corretto esercizio dello ius variandi. Pertanto, il ricalcolo del saldo finale è stato effettuato al tasso convenzionale”*.

- E in materia di anatocismo: *“Il contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 2688 prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e degli interessi creditori e pertanto è stata mantenuta la capitalizzazione degli interessi. La scrivente C.T.U. evidenzia che risultano applicati interessi anatocistici dal I trimestre 2014 al II trimestre 2016. In ossequio alle indicazioni del quesito, la scrivente C.T.U. ha espunto gli stessi ai fini del ricalcolo del saldo finale. A partire dal III trimestre 2016 gli interessi non risultano addebitati trimestralmente sul conto corrente in esame ma addebitati per l'importo complessivo di euro 55.327,83 in data 07/12/2018, data di passaggio a sofferenza del rapporto. La scrivente C.T.U. evidenzia che la Banca ha segnalato la mancata autorizzazione da parte del Correntista all'addebito degli interessi con comunicazione allegata all'estratto conto del I trimestre 2017. In particolare, sono rilevabili i seguenti addebiti: euro 19.780,20 di competenza dell'anno 2018; euro 22.748,58 di competenza dell'anno 2017; euro 12.799,05 di competenza dell'anno 2016”*.

12. La CTU evidenzia, dunque, *“TOTALE INTERESSI PASSIVI = - 55.327,83”*

13. In punto di commissioni, la CTU ha ritenuto che *“Con specifico riferimento alle commissioni, è rilevabile che la Banca ha inviato la proposta di modifica unilaterale ex art. 118 in “conformità alle previsioni della L. 2/2009”, con l'estratto conto del I trimestre 2009, di seguito riportata (...) Tuttavia, dal IV trimestre 2009 è rilevabile l'addebito di commissioni sull'accordato e di commissioni per scoperto di conto di cui non si ha evidenza di specifica pattuizione. Le stesse sono pertanto state scomutate ai fini del ricalcolo del saldo finale.*

14. Per quanto riguarda le CIV, le stesse sono state oggetto di proposta di modifica unilaterale ex art. 118 T.U.B. inviata con l'estratto conto del II trimestre 2012 e, pertanto, le stesse non sono state oggetto di rettifica”.

15. Sempre con riguardo alla capitalizzazione degli interessi giova poi ricordare che ai sensi dell'art. 120, co. II D.Lgs. n. 385/1993 nel testo vigente quando venne emanata, *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*. Da evidenziare che con

sentenza n. 425/2000 la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 120, co. III D.Lgs. n. 385/1993 solo nella parte in cui sanava retroattivamente la capitalizzazione degli interessi effettuata prima che entrasse in vigore la deliberazione del CICR del 9/2/2000, quindi non ha effetto invalidante di quest'ultima delibera, che prevede la regolamentazione della capitalizzazione degli interessi per l'avvenire.

16. Il quadro normativo, tuttavia, è mutato a far tempo dall'1/1/2014. Da tale data, infatti, il vecchio testo dell'art. 120, co. II D.Lgs. n. 385/1993 è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) come segue: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
 17. a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
 18. b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
19. La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
20. Successivamente, con D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 (cd. Decreto competitività), l'art. 31 contempla l'incarico al CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno; tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto, pertanto la materia, per il periodo in esame è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità sopracitata.
21. In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si è discusso se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB, come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie, nel rispetto delle disposizioni della Delibera del CICR del 9/2/2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9/2/2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al

CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ..

22. Conseguentemente, a far tempo dall'1/1/2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
23. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
24. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31/12/2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1/1/2014.
25. Dunque, all'esito dei ricalcoli la CTU ha concluso come segue: *“CONTEGGIO FINALE: La scrivente C.T.U., dopo aver ha ricostruito il rapporto sulla base delle condizioni applicate dalla Banca (All. 09), ha elaborato il conteggio del saldo finale adottando i seguenti criteri sulla base di quanto emerso dall'analisi condotta (All. 10), prevedendo, in particolare:*
 - *l'esclusione di “qualsiasi interesse e qualsiasi costo correlato alla fruizione del credito” nei “periodi per i quali è pattuito o comunque applicato un tasso superiore al tasso soglia, successivi all'entrata in vigore della L. 108/96” e, precisamente, dal III trimestre 2010 al II trimestre 2011 e nel IV trimestre 2013;*
 - *l'applicazione del tasso convenzionale negli altri periodi;*
 - *il mantenimento della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal III trimestre 2008 (primo estratto conto disponibile) al 31/12/2013;*
 - *l'esclusione dell'anatocismo dal I trimestre 2014 al III trimestre 2016. Come illustrato, dal IV trimestre 2016 gli interessi passivi non presentano effetti*

anatocistici e risultano addebitati per il complessivo importo di euro 55.327,83 alla data del 07/12/2018 di passaggio a sofferenza del rapporto;

- *lo scomputo delle commissioni sull'accordato e di commissioni per scoperto di conto;*
- *il mantenimento delle commissioni di massimo scoperto e delle CIV;*
- *la rilevazione degli effetti della prescrizione dal III trimestre 2008 al 29/09/2009;*

l'azzeramento del saldo iniziale a credito per la Banca di euro 53.556,75. Il saldo finale ricalcolato al 07/12/2018 secondo i criteri sopra indicati è pari a euro 4.001,26 a debito per il Correntista. (...) Il tasso debitore applicabile ai saldi ricalcolati a debito per il Correntista risultanti dalle due ipotesi di conteggio previste dal quesito (cfr. All. 10 e All. 11) appare essere quello indicato nella proposta di modifica unilaterale ex art. 118 inviata con l'estratto conto del III trimestre 201210. In particolare, in considerazione dell'utilizzo in assenza di affidamenti alla data di passaggio a sofferenza (07/12/2018) si ritiene che il tasso applicabile sia il valore minore del tasso soglia di periodo per la categoria "Scoperti senza affidamento" ridotto del 2,00% come indicato nella suindicata proposta di modifica unilaterale, pari al 20,2125% (tasso soglia per scoperti senza affidamento pari al 22,2125% al netto dello spread del 2,00%) alla data del saldo finale (IV trimestre 2018). Come illustrato¹¹, la scrivente C.T.U. fa presente che l'analisi svolta rivela che la Banca ha applicato sugli scoperti in esame tassi debitori inferiori a quelli indicati nella comunicazione ex art. 118 T.U.B..".

La domanda volta a far valere la nullità per violazione dell'art. 117 TUB e del requisito di forma ivi previsto è infondata. Infatti, la CTU ha evidenziato che *"La documentazione depositata nel fascicolo di causa contiene il contratto di apertura del conto corrente n. 2688 presso la filiale 083 – Roma Ag. 3 di [REDACTED]. Il contratto risulta sottoscritto dal solo Correntista ed è privo della data di sottoscrizione (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione)".*

Preso atto, dunque, della presenza della firma correntista, si ritiene invocabile la giurisprudenza di legittimità secondo cui: *"Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/ 2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"* (cfr. Corte di cassazione a Sezioni unite, sent. 16/01/2018 n. 898).

E' stato, infine, azzerato il saldo iniziale presente sul primo estratto conto atteso che la banca opposta non ha dato prova di come si sia formato il credito fino alla data della prima annotazione dimostrata e ciò in armonia con quanto può volte ribadito dalla Suprema Corte secondo cui «la

proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa» e per cui «in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi» (c.d. principio del saldo zero) (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 28 maggio 2025, n. 14269).

26. Da ultimo gli opposenti invocano la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte per violazione della disciplina antitrust.
27. La domanda degli opposenti non può essere accolta in quanto gli stessi hanno omissso di chiedere la nullità solamente parziale della fideiussione stipulata, invocando esclusivamente la nullità totale della suddetta. Quindi la domanda di parte opponente risulta non accoglibile in quanto la stessa ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo in toto, senza invocare la nullità parziale ex art. 1914 c.c. della polizza fideiussoria stipulata.
28. Come noto, infatti, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 hanno, stabilito il principio secondo cui *“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”*.
29. Trattandosi di nullità necessariamente parziale in quanto riguardante le singole clausole e non l'intera polizza, è necessario che il fideiussore formuli apposita domanda in tal senso, non potendo invece essere accolta la domanda di nullità totale della polizza né dichiarabile d'ufficio la nullità parziale in luogo della richiesta totale poiché trattasi di domande diverse, la prima conservativa, la seconda caducatoria, con conseguente violazione del principio della domanda (cfr. sul punto Cass. Sez. un. sent. n. 26242/2014).
30. Le spese stante l'accoglimento parziale dell'opposizione e il riconoscimento in favore di parte opposta di una somma di molto inferiore sono liquidate a favore di [REDACTED], cessionaria del credito sulla somma effettivamente riconosciuta.
31. Le spese per la consulenza tecnica restano a carico di parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza, così decide:

- accoglie parzialmente l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta l'esistenza del credito nella misura di euro 4.001,26 quale saldo finale al 07/12/2018;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED] nella misura di 4.001,26 oltre interessi convenzionali;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED] nella misura di € 2.552,00;
- pone le spese per la consulenza tecnica definitivamente a carico di parte opponente.

Roma, 14 gennaio 2026

Il Giudice rel.est.

Maria Pia De Lorenzo

Il Presidente

Giuseppe Di Salvo